

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 18 febbraio 2020, n. 4100

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio - Presidente

Dott. RAIMONDI Guido - Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. PICCONE Valeria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 9697-2015 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████;

- **ricorrente** -

**contro**

██████████ S.P.A., C.F. ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ██████████, presso la sede della Società, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████;

- **controricorrente** -

**e contro**

██████████ S.P.A.;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. ██████████ della CORTE D'APPELLO di ██████████ depositata il ██████████  
R. G. N. ██████████

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2019 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED]

### **RITENUTO IN FATTO**

**1.** Con sentenza in data [REDACTED] la Corte d'Appello di [REDACTED] ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.p.A., diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, morali, alla vita di relazione subiti per effetto dell'esclusione dalle selezioni previste dalla circolare n. 35 del 7 novembre 1995, esclusione già dichiarata illegittima con ordinanza passata in giudicato.

**1.1.** La Corte ha ritenuto, in particolare, che il danno prospettato non attenesse al mancato conseguimento della promozione, bensì alla mera perdita della chance di ottenerla, in ordine alla quale era difettata la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o almeno di elevata probabilità, la sussistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

**2.** Per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, [REDACTED], affidandolo a sette motivi.

**2.1** Resiste con controricorso [REDACTED] S.p.A.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell'articolo 112 c.p.c., con il secondo, il terzo ed il quarto motivo la violazione degli articoli 2909, 112, 324, 384 e 429 c.p.c., per contrasto tra la sentenza di primo e secondo grado e i principi statuiti nei precedenti giudicati in sede ordinaria e cautelare, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con il quinto motivo si deduce la violazione degli articoli 112, 116 c.p.c., e dell'articolo 50 CCNL oltre a vizio di motivazione in ordine all'onere della prova e al nesso di causalità, con il sesto e il settimo motivo si censura la decisione impugnata in relazione agli articoli 1175, 1218, 1375 e 2697 c.c., nonché articoli 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'articolo 50 CCNL per violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e meritevolezza in ordine al comportamento datoriale ed alla determinazione del danno.

### **1.1. Il primo motivo e' infondato.**

Giova premettere, con riguardo alla lamentata lesione dell'articolo 112 c.p.c., che, nel giudizio di legittimita' deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiche' l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimita' va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684; Cass. 20.08.2019 n. 21460).

Nel caso di specie, l'interpretazione della originaria domanda sul punto e' stata adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale che, conseguentemente, sempre con idonea motivazione ha ritenuto insussistente la lesione prospettata.

Anche a prescindere, poi, dalla genericita' della formulazione del motivo, in sostanza, parte ricorrente si duole della non corrispondenza fra la domanda risarcitoria formulata in relazione al comportamento illegittimo tenuto dalla ██████████ S.p.A. per averla esclusa dalle selezioni e la decisione assunta dal giudice di secondo grado.

In realta', la piana lettura della motivazione rende chiarissimo l'iter motivazionale seguito dalla Corte d'appello che ha condiviso la tesi del primo giudice, secondo cui non erano stati offerti elementi di prova, neanche presuntivi, in ordine al danno asseritamente subito dalla ricorrente, peraltro ammessa in via cautelare alla selezione - poi non superata - relativa ad uno dei due canali di accesso.

Secondo la Corte e' difettata la prova relativa a quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilita' di conseguire la promozione, potendo il danno da perdita di chances essere risarcito solo sulla base del tasso di probabilita' che l'interessato avesse di diventare vincitore.

**2. Il secondo, il terzo e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, sono infondati.**

Va rilevato in primo luogo che una questione di violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non puo' porsi in sede di legittimita' per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si allega che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960; Cass. 20.08.2019 n. 21460).

Nel caso di specie, neanche in via di allegazione si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non allegate dalle parti o disposte ex officio al di fuori dei limiti legali, mentre appare evidente che parte ricorrente mira ad ottenere una diversa valutazione delle prove, non ammissibile in sede di legittimita'.

Va poi evidenziato, che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, asseritamente provocato dall'illegittima esclusione da una graduatoria non puo' essere considerato "in re ipsa" ma deve essere provato secondo la regola generale dell'articolo 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalita' e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr., sul punto, Cass. 29/01/2018 n. 2056).

Occorre sottolineare, al riguardo, che nessun contrasto si evidenzia nella parte motiva della sentenza con i precedenti giudicati intercorsi fra le parti.

In realta', il giudice di secondo grado ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il lavoratore che lamenta la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di osservare la "par condicio" fra gli aspiranti alla promozione e chiedi il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di "chance" deve fornire gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo, e sulla base di un calcolo delle probabilita', la possibilita' che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, che non puo' derivare dal calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai candidati (cfr., sul punto, Cass. n. 495 del 14/01/2016).

Secondo la giurisprudenza di legittimita', quindi, la prova puo' essere fornita in ogni modo, anche per presunzioni, ma l'onere resta a carico dell'interessato, cosi' come ritenuto dal giudice d'appello, talche' la violazione di legge ipotizzata non puo' ritenersi configurabile.

A guardar bene, d'altro canto, parte ricorrente non chiede una valutazione della dedotta violazione di legge, bensì una rivalutazione del fatto inammissibile in sede di legittimita'.

### **3. Il quarto motivo e' in parte infondato e in parte inammissibile.**

**3.1.** Infondato, nella parte in cui ribadisce, ancora una volta, le censure gia' prospettate ai motivi secondo e terzo, non condivisibili secondo quanto gia' affermato al punto due.

**3.2.** Inammissibile il motivo si palesa, invece, la' dove lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, ancora una volta invocando una rivisitazione di aspetti fattuali, inammissibile in sede di legittimita'.

Invero, in seguito alla riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimita' rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111 Cost., comma 6, ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale

requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;

motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017).

**4.** Il sesto ed il settimo motivo possono essere valutati congiuntamente per l'intima connessione e sono infondati.

**4.1.** Giova evidenziare, in aggiunta a quanto già rilevato con riguardo alla perdita di chances, che di recente, persino in tema di collocamento obbligatorio, si è affermato che all'illegittima cancellazione dell'invalido dalle liste consegue un danno patrimoniale da "perdita di chance", perché il comportamento illegittimo della P.A. incide sulla possibilità di ottenere un nuovo avviamento al lavoro; il danno in questione, che non coincide con le retribuzioni perse, va commisurato alla probabilità di ottenere il risultato utile sperato, con onere della prova - anche tramite presunzioni - a carico dell'interessato e liquidazione da compiersi in via equitativa (Cass. n. 13483 del 29/05/2018).

D'altro canto, per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all'incongruità della motivazione di cui all'articolo n. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall'insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza.

Attiene, invece, alla violazione di legge la deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa: nel caso di specie, pur avendo la parte ricorrente fatto valere una violazione di legge, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto inammissibile in sede di legittimità chiedendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che avrebbe condotto a sua detta a ritenere provato il danno subito, escluso, invece, dal giudice di secondo grado anche in ordine alla mera allegazione di elementi di fatto a sostegno di quanto asserito.

Va sottolineato, inoltre, che, secondo quanto ritenuto da questa Corte, (cfr., ex plurimis, Ord. n. 29404 del 07/12/2017) con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità.

**5.** Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va respinto.

**5.1.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1 quater e 1 bis se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.